

STATUTO
dell'Associazione "Canalicchio, terra, amore e... fantasia a.p.s."

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato, l'associazione denominata "Canalicchio, terra, amore e... fantasia a.p.s." assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Sant'Agata Li Battiati, via Sicilia, ang. via Madonna di Fatima.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione, in conformità al proprio Atto Costitutivo, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;



STATUTO dell'Associazione "Cassalechio, terra, amore e... fantasia s.p.a."

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'associazione, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia della del Terzo Settore, denominata "Associazione denominata "Cassalechio, terra, amore e... fantasia s.p.a.", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, a partecipazione volontaria.

L'associazione ha sede legale in San Agata, 13, 98014, Termini Imerese, nella provincia di Messina.

L'associazione della sede legale non comporta modifica, limitazione o esclusione di responsabilità degli associati.

ART. 2 (Struttura)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli organi organizzativi più particolari.

ART. 3 (Finalità dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione, essa costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole del comune e secondo i canoni dell'articolo 12 delle preleggi codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'associazione, in conformità al proprio Atto Costitutivo, assume in via esclusiva e prioritaria una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, di scuola della legge 28 gennaio 2003, n. 43 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività economica imprenditoriale;
- c) raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 agosto 2015, n. 163, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Promuovere l'educazione alle buone pratiche quotidiane in tema di cibo sano e naturale, prodotto mediante metodi di coltivazione, allevamento e trasformazione dei prodotti della terra rispettosi dell'ecosistema e dell'ambiente;
- Creazione di corsi di didattica all'aperto destinati ai bambini e ai giovani studenti di scuole elementari e medie;
- Creazione di laboratori di ecologia per bambini;
- Creazione di didattica e ascolto musicale in natura;
- Valorizzazione della vocazione agricola dei terreni in città e nelle zone limitrofe, della cultura e del territorio e delle pratiche di rispetto dell'ambiente;
- Riscoperta delle "buone pratiche agricole" attraverso l'incentivazione delle antiche pratiche di lavorazione dell'orto e del frutteto, anche mediante lo svolgimento di corsi e stage basati sui principi e sui metodi della Permacultura;
- Valorizzazione e promozione del turismo rurale anche attraverso la creazione di percorsi esperienziali in natura;
- Creazione di un sistema di scambio equo del lavoro e dei prodotti agricoli, anche attraverso la promozione del sistema di mutuo aiuto e la creazione di una filiera corta che si snodi direttamente tra produttore e consumatore senza passaggi intermedi;
- Promozione di un sistema di economia circolare attraverso la diffusione di pratiche di condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti e contribuire alla riduzione dei rifiuti al minimo;
- Realizzazione di progetti di social e community gardening volti a promuovere l'autoproduzione;
- Creazione di un gruppo di acquisto solidale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore e dell'Atto Costitutivo, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare, nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di legge.

ART. 6 (Ammissione)



alla disposizione di legge.

ART. 6 (Ammissione)

L'associazione può realizzare, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i pubblici in conformità con il regolamento di legge.

L'associazione può realizzare, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i pubblici in conformità con il regolamento di legge.

L'associazione può realizzare, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i pubblici in conformità con il regolamento di legge.

- Creazione di un gruppo di ricerca scientifica

- Realizzazione di progetti di ricerca e community gardening volti a promuovere l'autoproduzione.

Il ciclo di vita dei prodotti e contribuire alla riduzione dei rifiuti al minimo.

presidio, rinnoio, riparazione, riciclaggio, riutilizzo e riciclo dei materiali e prodotti esistenti al fine di estendere

- Promozione di un sistema di economia circolare attraverso la diffusione di pratiche di produttività

consumatore senza passaggi intermedi.

del sistema di nuovo aiuto e la creazione di una filiera come che si nodi direttamente tra produttore e

- Creazione di un sistema di scambio equo del lavoro e dei prodotti agricoli, anche attraverso la promozione

naturale.

- Motivazione e promozione del turismo rurale anche attraverso la creazione di percorsi esperienziali in

formazione.

- Scoperta delle "buone pratiche agricole" attraverso l'incorporazione delle antiche pratiche di lavorazione

territorio e delle pratiche di rispetto dell'ambiente.

- Valorizzazione della vocazione agricola del territorio in città e nelle zone limitrofe della città e del

- Creazione di didattica e ascolto musicale in natura.

- Creazione di laboratori di ecologia per bambini.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che ne facciano richiesta e che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro possono aderire all'associazione a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione ne darà tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e provvederà ad integrare il numero minimo entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e solo se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Gli associati hanno e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che ne facciano richiesta e che condividono la finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare lo statuto di interesse generale.

Gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro possono aderire all'associazione a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. E' successivamente alla costituzione il numero deve essere adeguato al solo dei primi richiesta, entro la data temporaria di costituzione all'Ufficio del Registro delle Associazioni e promossi ad associati il numero minimo sono indicati.

La decisione di ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. Quando criteri non discriminatori, coerenti con la finalità perseguite e la natura di interesse generale. La decisione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rifiuto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla domanda.

L'assemblea associativa può, entro 30 giorni dalla comunicazione di rifiuto, chiedere che vengano riadunati i proponenti l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è sempre irrevocabile, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è irrisparabile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e parteciparvi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e solo se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che finiscono con la perdita dell'art. 22 del Codice del terzo settore;
- Gli associati hanno anche il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'impegno in modalità di versamento e i tempi stabiliti;
- stabilire dall'organo competente.

ART. 8 (Volontariato e attività di volontariato)

L'associazione volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, con comunicazione scritta. Il recesso avrà effetto nei confronti dell'Associazione decorsi 30 gg. dalla sua ricezione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, c.c., può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione, con decisione che deve essere ratificata dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato in forma scritta.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o pec spedita all'indirizzo fornito dagli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro subordinato con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'associazione. L'associato volontario può essere impiegato soltanto in opere effettivamente volontarie, non retribuite per attività prestata, salvo i limiti massimi e alle condizioni previste dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 112 del 1997.

ART. 9 (Presenza della qualità di associato)

Un associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Un associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, con effetto retroattivo. Il recesso deve essere iscritto nel libro dell'Associazione (Decreto 30 gg. dalla sua ricezione).

L'associazione che non ha sede in Italia deve essere iscritta nel libro dell'Associazione (Decreto 30 gg. dalla sua ricezione).

L'associazione che non ha sede in Italia deve essere iscritta nel libro dell'Associazione (Decreto 30 gg. dalla sua ricezione).

L'associazione che non ha sede in Italia deve essere iscritta nel libro dell'Associazione (Decreto 30 gg. dalla sua ricezione).

L'associazione che non ha sede in Italia deve essere iscritta nel libro dell'Associazione (Decreto 30 gg. dalla sua ricezione).

ART. 10 (Organo amministrativo)

- Sono organi dell'associazione:
- L'Assemblea degli associati
- L'Organo di amministrazione
- Il Presidente

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli associati che regola con il versamento della quota sociale.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta.

Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente e da persona nominata a presiedere dal convenire all'assemblea stessa ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chiunque ne sia incaricato, con il compito di far pervenire ai soci il convocatorio e di quello fissato per l'adunanza è competente la data della convocazione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale convocazione può avvenire a mezzo e-mail o per spedizione all'indirizzo fornito dagli associati.

mediante avviso affisso alla sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti sono parali, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 a 5 membri, di cui due consiglieri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 c.c. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 *ter* c.c.



L'assemblea:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva il regolamento degli organi sociali;

L'assemblea ha la responsabilità del compimento degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei confronti:

- della esclusione degli associati;
- della esclusione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- dell'approvazione del regolamento del lavoro associativo;
- della approvazione dello statuto, la fusione o la scissione dell'associazione;
- dell'approvazione degli atti costitutivi e dello statuto della società dalle competenze.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è convocata in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza del voto dei presenti, con la maggioranza semplice del voto per corrispondenza o in via telematica. Le deliberazioni di approvazione del bilancio e le quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da almeno tre a sei membri, di cui due consiglieri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il numero dei componenti sia inferiore a quello richiesto, l'organo di amministrazione è comunque valido se i componenti sono presenti per la maggioranza dei componenti.

Si applica l'art. 1382 c.c. all'attività di gestione degli amministratori e applicabile l'art. 1383 c.c.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati,

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

Quando si renda necessario ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, è nominato l'Organo di controllo, anche monocratico, nei modi previsti dalla citata norma.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale



L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli atti compiti

che spettano all'amministrazione dell'associazione

si possono individuare:

- approvare il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; le sottoposte all'approvazione

compie e cura gli interventi straordinari previsti dalla legge.

- provvedere tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica

dell'esercizio.

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la tenuta dei libri sociali di cui è competente;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;

- disciplinare e sorvegliare l'amministrazione e l'esecuzione degli associati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea

insieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti rappresenta legalmente l'Associazione e

compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quattro l'anno di

amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per esecutiva revoca decisa

dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del

nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito

all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione quando lo stesso sia impossibilitato

nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

Quando si rende necessario ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 112017, è nominato l'Organo di controllo

anche nei casi in cui non è previsto dalla carta sociale.

L'Organo di controllo

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'osservanza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto

funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

– attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del presente Statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

Nel caso in cui vengano superati i limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ogni componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Per il raggiungimento dei propri scopi e per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione si serve delle seguenti risorse economiche:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.



attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del presente
statuto. Il bilancio sociale da uno degli esiti del monitoraggio svolto.

ART. 12 (Organo di Revisione legale dei conti)

Nei casi in cui vengono superati i limiti stabiliti dall'art. 14 del D.Lgs. 17/2012, l'Organo di controllo
costituito in revisione legale dei conti, in tal caso è costituito da tre soci legali iscritti nell'elenco regionale
dell'organo di controllo, può in qualsiasi momento procedere ad una revisione e di
questo può chiedere all'amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su
tutti gli altri dati.

ART. 13 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atti pubblici, tenuti a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e
degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo di amministrazione;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri
sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 14 (Risorse economiche)

Per il raggiungimento dei propri scopi e per lo svolgimento della propria attività, l'associazione si serve
delle seguenti risorse economiche:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni.

Provveduti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera esclusiva e specializzata e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzati con all'opportunità del

Rinnovo

ogni anno con la delibera assembleare del D.Lgs. 17/2012.

ART. 15 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati, mobili e beni mobili, i beni immobili ed i beni
registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione, redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Il bilancio sociale, ove necessario ai fini di legge, è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono sottoposti nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventory che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divisione di distruzione degli atti pubblici di natura del patrimonio)
L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 11/2017, ha il dovere di distruzione, anche in forma indiretta, tutti e avanti di gestione nonché fondi, risorse o capitali durante la propria vita, nonché l'obbligo di assicurare il patrimonio complessivo di eventuale attività, nonché, provando, provando, dimostrando, per lo svolgimento dell'attività statutaria e dell'attività esclusiva perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell'Associazione, redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 11/2017 e delle norme di attuazione, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato con la maggioranza semplice e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale, ove necessario ai fini di legge, è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 11/2017.

ART. 25 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 11/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche la modalità di attuazione, e sono sottoposte dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, a copia di ogni convenzione e rapporto a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 (Personale volontario)
L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale volontario nei limiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 11/2017. I rapporti tra l'Associazione e il personale volontario sono disciplinati dalla legge.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 11/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'Associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i titoli possono far valere il loro diritto sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'Associazione)
L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali dell'Associazione stessa.

ART. 30 (Divisione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

